



COMUNE DI DECIMOMANNU

ORDINANZA DEL SINDACO

SINDACO

Responsabile: **Cadeddu Monica**

ORDINANZA N. **7**

in data **15/05/2025**

OGGETTO:

PRESCRIZIONI COMUNALI ANTINCENDIO E DI PREVENZIONE E PROFILASSI DELLE
MALATTIE PARASSITARIE - PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI IN CENTRO
ABITATO E NELLE SUE ADIACENZE

LA SINDACA

Visti

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 di approvazione del *“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”*;
- l'Allegato 8 della Deliberazione G.R. n. 5/48 del 29.01.2025 con la quale la Regione Sardegna ha emanato le *“Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesto di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 - PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO - Anno 2025”*;

Richiamato

in particolare l'art. 7, comma 1, del predetto Allegato 8 a mente del quale *“Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, salvo quanto previsto dal comma 2”*, per cui *“...il periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”...può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno”*;

Considerato

che la presenza di sterpaglie, di erbacce e di materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, nei terreni e nelle aree non edificate ubicate all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi, favorendo al contempo le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti, di insetti e di parassiti nocivi per la salute;

Preso atto

che lo stato di abbandono, di degrado e di incuria, in cui versano diversi beni immobili di proprietà privata prospicienti le strade urbane e vicinali può condizionare la sicurezza della viabilità e determinare altresì problemi igienico sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica, oltre che pericolo di incendio, e che l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni ubicati nelle adiacenze della sede stradale può creare problemi di sicurezza;

Rilevato

che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti oltre che per la potenziale insorgenza di patologie di carattere sanitario;

Ritenuto

necessario tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle sue adiacenze, mediante attuazione delle misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente oltre che della salute pubblica nel periodo a

prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e di parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

Attesa

la necessità che venga effettuata, ad opera di proprietari, conduttori, possessori e/o detentori a qualunque titolo, dei fondi privati ubicati nel centro abitato e nelle sue adiacenze – quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, giardini, aree incolte e lotti inedificati – una regolare e completa pulizia, unitamente ad una attività di mantenimento di dette aree;

Visti

gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto

l'art. 7bis D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL, stabilite nella misura compresa tra il minimo di euro 25,00 e il massimo di euro 500,00;

Vista

la Legge n. 689/1981 ed in particolare l'art. 16, comma 2, a mente del quale «*per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali o provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma*»;

Vista

la Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 25.05.2012 recante la determinazione degli importi da pagare per le violazioni alle ordinanze inerenti la mancata pulizia dei lotti di terreno inedificati ed incolti o solo parzialmente edificati, dalle erbacce secche e da ogni oggetto che possa risultare foriero di pericoli per incendi e per la proliferazione di insetti e animali di qualsiasi genere pericolosi per la salute dell'uomo;

Vista

la Legge 21.11.2000, n. 353 e ss.mm.ii. recante “*Legge quadro in materia di prevenzione incendi*”;

Visto

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (T.U.A.);

Visto

il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

Richiamati

- il Regolamento Igiene Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 02.11.2023
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21.12.2023.

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori, possessori e/o detentori a qualunque titolo di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ubicati nel centro abitato e nelle sue adiacenze, di provvedere entro il termine perentorio del 31 maggio 2025 ad effettuare un'accurata opera di pulizia degli stessi da rovi, sterpaglie, erbe spontanee, fieno e materiale secco di qualsiasi tipologia e/o natura ed altri rifiuti infiammabili.

Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali e agli Enti proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario o ferroviario di provvedere entro il 31 maggio 2025 al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 (tre) metri ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza.

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di "elevato rischio di incendio" e, in particolare, dal 1 giugno al 31 ottobre 2025, fatte salve eventuali modifiche.

AVVERTE

la violazione delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 500,00 come stabilito dalla con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 25.05.2012. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà soggetto alla stessa sanzione pecuniaria prevista. Per quanto non previsto nella presente ordinanza valgono e si rimanda alle prescrizioni e alle disposizioni in materia antincendio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025;

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DEMANDA

Per l'attuazione della presente ordinanza:

- **Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine**, il controllo e il rispetto della presente ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite, perseguendo i trasgressori a norma di legge;
- **Al Responsabile del V Settore:**

- di provvedere, con l'assistenza della Polizia Locale e previo invio da parte dell'organo accertatore dell'elenco dei soggetti da esso individuati con i dati identificativi di ciascuno e il riferimento ai relativi identificativi catastali, all'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e di bonifica dei siti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento d'ufficio;
- di provvedere a dare esecuzione alla presente ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale sul sito dell'amministrazione comunale www.comune.decimomannu.ca.it e nella sezione Amministrazione trasparente e che copia della stessa sia altresì notificata a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
- Città Metropolitana di Cagliari;
- Comando della Polizia Locale - Sede;
- Comando Stazione Carabinieri - Decimomannu;
- Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Uta;
- Ferrovie dello Stato - Cagliari;
- Responsabile del V Settore - Sede

Decimomannu, 15 maggio 2025

LA SINDACA

Dott.ssa Monica Cadeddu

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo)